

**Bologna**

All' ANCI Emilia Romagna

E-mail [segreteria@anci.emilia-romagna.it](mailto:segreteria@anci.emilia-romagna.it)

E, p.c., Alle Direzioni Provinciali

All'Ufficio Grandi Contribuenti

Sede

**Allegati:3**

**OGGETTO: modificazioni apportate all'art. 60 del DPR 600/1973 dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1° luglio 2017 - disposizioni per la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti.**

Con la presente si segnala che questa Direzione regionale ha ricevuto segnalazioni da parte delle proprie strutture periferiche in merito alle perplessità mostrate da alcuni Comuni circa la legittimità dei messi comunali di poter notificare, dal 1° luglio 2017, atti che richiedono l'applicazione dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973, ai soggetti il cui indirizzo digitale sia inserito nell'indice denominato INI-PEC, cioè le imprese e i liberi professionisti.

In particolare detti enti evidenziano che a seguito delle modificazioni apportate all'art. 60 del D.P.R. 600/1973 dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193; convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1° luglio 2017 sono state introdotte specifiche disposizioni per la notifica telematica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti.

I Comuni ritengono che, l'esclusione dell'applicazione dell'art. 149-bis del c.p.c.<sup>1</sup>, norma applicabile per la notificazione a mezzo posta elettronica eseguita dai messi comunali, disposta dal 7° comma dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973, unitamente all'obbligo di notificare in via esclusiva agli indirizzi PEC del destinatario, disposta dall'art 6-bis del D.Lgs. 82/2005, impedisca di fatto, dal 1° luglio 2017, ai messi comunali di notificare atti che richiedono l'applicazione dell'art. 60 del DPR 600/1973, ai soggetti il cui indirizzo digitale sia inserito nell'indice denominato INI-PEC, cioè le imprese e i liberi professionisti.

<sup>1</sup> L'art. 149 bis c.p.c., al comma 1, prevede che "Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo."

Lo stesso comma 7 dell'art. 60 citato, consentendo al competente ufficio di adempiere direttamente alla notifica degli avvisi e degli atti anche nell'eventualità che la notificazione tramite PEC risultasse non possibile, escluderebbe da tale procedura i messi comunali.

Per tale motivo taluni Comuni chiedono di conoscere le modalità di attuazione da parte di questa Agenzia del nuovo dettato normativo e al contempo di avere notizia di dovere comunque procedere alla notificazione degli atti a mezzo messo comunale.

Altri ritengono che la motivazione giuridica delle loro perplessità sia aggravato *“da una situazione cronica di carenza di personale”* e pertanto, chiedono all'Agenzia delle Entrate *“di evitare di avvalersi della figura del messo comunale ogni qualvolta sia possibile notificare gli atti con altre modalità”*, anche alla luce del disposto di cui all'art. 10 della legge 265/1999 che consentirebbe l'accesso all'attività del messo comunale solo in via residuale, poiché: *“Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge.”*

Pertanto, chiedono *“di dar seguito alle disposizioni di legge citate, che escludono il coinvolgimento del messo comunale, la cui inosservanza potrebbe compromettere anche la notificazione non eseguita in via esclusiva agli indirizzi PEC.”*

Sul punto la Scrivente osserva quanto segue.

Relativamente al richiamato obbligo di notificare in via esclusiva agli indirizzi PEC del destinatario, disposta dagli artt. 3-bis e 6-bis del D.Lgs. 82/2005, che impedirebbe di fatto, dal 1 luglio 2017, ai messi comunali di notificare atti che richiedono l'applicazione dell'art. 60 del DPR 600/1973, ai soggetti il cui indirizzo digitale sia inserito nell'indice denominato INI-PEC o ai cittadini il cui domicilio digitale sia inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente ANPR, la Scrivente rammenta che l'art. 2, comma 6, del medesimo D.Lgs 82/2005 esclude l'applicazione delle disposizioni del CAD limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale, di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali.

Pertanto, con riguardo ai controlli fiscali, restano espressamente fatte salve le disposizioni specifiche previste in ambito tributario, tra le quali l'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 il quale dispone la facoltà di notifica a mezzo posta elettronica certificata.

In particolare, l'articolo 7-*quater* del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha integrato le disposizioni per la notifica degli atti di natura fiscale previste dall'articolo 60, comma

7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600<sup>2</sup>, prevedendo, a decorrere dal 1° luglio 2017, anche la modalità di notifica ad un indirizzo di Posta Elettronica Certificata risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (in seguito INI-PEC) ovvero all'indirizzo PEC comunicato, secondo le modalità stabilite con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate Prot. n. 44027 del 3 marzo 2017 e con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate Prot. n. 120768 del 28 giugno 2017.

L'articolo 60 del D.P.R. 600/73 dispone che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile, salve alcune deroghe.

Nello specifico, la notificazione può essere eseguita, oltre che dall'ufficiale giudiziario, dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, tramite servizio postale, nonché dal 1° luglio 2017, anche tramite PEC direttamente dal competente Ufficio.

In conclusione, la notifica, a imprese e professionisti, degli atti tributari attraverso la posta elettronica certificata rappresenta per gli Uffici una possibilità e non un obbligo, posto dall'ordinamento in capo unicamente agli uffici, da utilizzare in alternativa alle altre modalità di notificazione.

Tale ultima previsione si inserisce nel percorso di digitalizzazione già intrapreso dall'Agenzia e, in tale ottica, l'intervento normativo integra le disposizioni in tema di formazione del documento elettronico contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.

Tuttavia, al momento sono ancora in corso gli interventi tecnici necessari per rendere disponibili queste nuove funzionalità e per consentire, nelle ipotesi che sia satura o non valida la casella PEC dei contribuenti presenti nel Registro INI-PEC, il deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e la pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, come previsto dal citato art. 60, settimo comma, del D.P.R. 600 del 1973.

Pertanto, in attesa del completamento degli interventi informatici e dell'emanazione delle relative istruzioni operative, gli Uffici sono tenuti a notificare gli avvisi di accertamento, gli inviti e questionari e gli altri atti secondo le abituali modalità, astenendosi dalla notifica tramite PEC.

---

<sup>2</sup>In particolare il 7° comma dell'art. 60 prevede: *In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC).*

Conseguentemente, ad oggi, risulta ancora di fondamentale importanza, il supporto delle strutture comunali, tramite i propri messi, all'attività di notificazione degli atti emessi dalle strutture dell'Agenzia delle Entrate; notificazione che dovrà avvenire con le consuete modalità non essendo applicabile alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 149 *bis* c.p.c.

Da ultimo si sottolinea che, comunque, gli Uffici limiteranno la richiesta di notifica tramite i messi comunali ad ipotesi eccezionali, quali, a mero titolo esemplificativo: la notifica di atti per i quali la decadenza del potere di accertamento è prossima, irreperibilità assoluta o relativa, etc.

Visto quanto sopra rappresentato, si chiede a codesta Spettabile Associazione di sensibilizzare i Comuni aderenti affinché forniscano l'usuale preziosa legittima collaborazione in sede di notifica degli atti trasmessi dalle articolazioni della Scrivente come avvenuto in passato prima dell'intervenute modifiche normative in commento.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE REGIONALE

Paola Muratori

*Firmato digitalmente*

*Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente*